



L'esclusione di un docente dall'insegnamento costa cara all'amministrazione

La p.a. risarcisce i supplenti

Se c'è errore vanno refusati retribuzioni e punteggi

DI FRANCESCA DE NARDI

All'insegnante che non abbia potuto svolgere l'attività di supplente a causa di un provvedimento illegittimo dell'amministrazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno equivalente. Il tutto calcolato tenendo conto dell'intero periodo durante il quale non gli è stato consentito di insegnare.

Questo è quanto ha confermato il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, con la sentenza n. 1292/07 del 24 aprile 2007. Una decisione che rimarca la necessità per l'amministrazione di conteggiare con esattezza i punteggi utili ai fini del contratto, alla vigilia della nuova stagione delle assunzioni. La questione presa in esame dai giudici amministrativi attiene al caso di un insegnante che, per effetto dell'emanazione dell'atto amministrativo illegittimo e a causa del ritardo colpevole con il quale tale atto era stato corretto, aveva perso una supplenza annuale al quale avrebbe avuto diritto. Gli era stata conferita, invece, una supplenza per un breve periodo (dal 14 al 29 ottobre 2005).

Più precisamente a questo insegnante era stato attribuito dall'amministrazione, per erro-

re, un punteggio illegittimo nelle graduatorie di circolo e di istituto, riconosciuto e corretto dalla stessa dopo una prolungata e colpevole inerzia nel provvedervi.

A seguito di questo comportamento colpevole della pubblica amministrazione, però, non solo aveva perso le retribuzioni che avrebbe avuto il diritto di percepire per la supplenza annuale, ma anche il punteggio, per il servizio prestato, che si sarebbe visto attribuire se avesse potuto svolgere l'attività di insegnamento che gli spettava.

Ch a riguardo si è rilevato, inoltre, che se fin dall'inizio l'ammi-



nistrativa avesse riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo, l'insegnante avrebbe superato tanto il primo quanto la seconda classificata in graduatoria, i quali risultano avere tutti e due ricevuto e accettato proposte di supplenza annuale.

Allo stesso tempo, l'amministrazione avrebbe riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo, l'insegnante avrebbe superato tanto il primo quanto la seconda classificata in graduatoria, i quali risultano avere tutti e due ricevuto e accettato proposte di supplenza annuale.

relativo alla supplenza annuale, con detrazione di quanto percepito per il periodo che va dal 14 al 29 ottobre 2005, durante il quale è stata assegnata al ricorrente una supplenza. L'ufficio scolastico provinciale dovrà proporre, quindi, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo numero 80 del 1998, il pagamento di una somma di denaro quantificata in base alle indicazioni sopra indicate.

Se le parti non giungeranno a un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, comma 1, n. 4) del Testo unico numero 1054 del 1924 potrà essere chiesta al tribunale amministrativo regionale la determinazione della somma dovuta. (riproduzione riservata)

Va riconosciuto il danno corrispondente a tutta la durata del periodo in cui il prof non ha potuto fare supplenza

nistrativa avesse riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo, l'insegnante avrebbe superato tanto il primo quanto la seconda classificata in graduatoria, i quali risultano avere tutti e due ricevuto e accettato proposte di supplenza annuale.

Vicedirettore non è preside

Per essere ammessi a un corso-concorso per dirigenti scolastici, la nomina a vicedirettore per lo svolgimento di funzioni vicarie non equivale alla funzione di preside incaricato. Questo è quanto ha sancito il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, con la sentenza n. 1218 del 18 aprile 2007. La controversia verte sulla richiesta, da parte di un vice direttore presso un istituto di Verona, di annullamento del decreto con il quale il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto lo aveva escluso dalla partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, per non avere ricoperto, per almeno un anno, le funzioni di preside incaricato, requisito di ammissione prescritto dall'art. 4 del dm 3 ottobre 2006. Il Tar Veneto rigetta il ricorso.

I giudici amministrativi precisano che una cosa è svolgere le funzioni di preside incaricato, vicerettore di convitto incaricato o vicedirettrice di educando incaricata, in mancanza del preside, del rettore o della direttrice, con effettivo e prolungato esercizio delle funzioni di direzione. Cosa diversa è, invece, rivestire l'incarico di vicedirettore di istituto scolastico, vicerettore di convitto e vicedirettrice di educando, con conseguente espletamento soltanto di attribuzioni vicarie. L'affidamento di funzioni vicarie, infatti, presuppone la presenza effettiva del titolare dell'ufficio, vale a dire la copertura del posto in organico con il dirigente titolare o perlomeno l'avvenuto conferimento dell'incarico annuale di direzione per reggenza, mentre l'esercizio di funzioni vicarie attiene all'istituto della supplenza, vale a dire alla sostituzione del titolare dell'ufficio in via assolutamente precaria e temporanea.

Pertanto, l'incarico e il servizio di vicedirettore presso un educando statale non possono ritenersi affatto equivalenti all'incarico e al servizio di vicedirettore incaricato della direzione di un educando, in particolare modo per quanto concerne l'ammissione al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Francesca De Nardi

Graduatorie per concorsi riservati

DI GIUSEPPE MANTICA

Solo le procedure di nomina emesse in base a graduatorie di merito consentono l'equiparazione dello stato di servizio ai fini dell'ammissione ai concorsi riservati. Il Consiglio di stato ha dichiarato legittima, con una recente sentenza della sesta sezione, n. 1515 del 14 aprile 2007, l'esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione di un docente che aveva prestato servizio (nel caso specifico, parte di esso, fino al computo dei 360 giorni necessari ai sensi della legge n. 124/99) nell'insegnamento di materia alternativa alla religione cattolica.

La questione era stata, invece, diversamente decisa dal tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna che, con sentenza n. 768/2000, aveva accolto il ricorso dell'insegnante ravvisando violazione di legge ed eccesso di potere nel decreto di esclusione del provveditore agli studi di Bologna. Sul gravame proposto dall'amministrazione, adesso, i giudici di palazzo Spada rilevano la peculiarità della posizione di status del docente di religione, così come di quello di insegnante di materie alternative alla religione cattolica. Tanto in rapporto sia ai differenziali profili di abilitazione professionale richiesti, sia alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, che alla specificità dell'oggetto dell'insegnamento: elementi tutti che non consentono l'omologazione dei docenti in questione con gli insegnanti in posizione ordinaria. Il Consiglio precisa che (proprio con valenza sulla fase di accesso) il docente aveva prestato servizio in base alla procedura, del tutto particolare, che indicava come presupposti l'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, nonché l'intesa, per la nomina, della stessa diocesi con l'amministrazione scolastica. Pertanto la non corrispondenza con la dotazione di organico dei ruoli ordinari e l'impossibilità del collegamento ad alcuna classe di concorso determinano, per il fine trattato, l'incomputabilità del servizio prestato nelle ore di religione. La decisione si pone in linea con un orientamento ormai costante e consolidato dell'organo di appello amministrativo che appena lo scorso anno (sentenze n. 5645/06 e n. 5686/06, vedi *ItaliaOggi* del 17/10/2006) aveva rigettato le tesi di altri docenti in posizione similare escludendo, altresì, alcuna lesione costituzionale della richiamata normativa.

120 gg per perdere i diritti

Gli invalidi civili che intendono ottenere o mantenere il diritto alla precedenza nelle assunzioni non possono lavorare per più di 120 giorni l'anno. L'accettazione di una supplenza di durata superiore a 120 giorni fa decadere, infatti, lo stato di disoccupazione necessario al mantenimento dell'inclusione nelle liste del collocamento. E dunque, anche il diritto di precedenza nelle assunzioni tramite l'accesso alla quota di riserva «N». Che deriva, appunto, dall'inclusione negli appositi elenchi dei centri per l'impiego e non solo dal possesso dell'invalidità civile (non inferiore al 46%). È questo il principio affermato dalla VI sezione del Consiglio di stato, con la sentenza 1780, del 18 aprile scorso (disponibile sul sito: http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200701780_SE_6.doc).

La pronuncia introduce un orientamento restrittivo rispetto a quanto affermato in precedenza dallo stesso Consiglio di stato, in sede consultiva. Il 19 gennaio 2005, infatti, la seconda sezione del supremo organo consultivo della pubblica amministrazione (11616/2004) aveva affermato che lo stato di disoccupazione «non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno la detta condizione soltanto la supplenza annuale, caratterizzata da tendenziale stabilità, o quanto meno da relativa continuità». In buona sostanza, dunque, stando al precedente orientamento, per perdere lo stato di disoccupazione bisogna essere titolari di una supplenza annuale. Ora però il Consiglio di stato, in sede giurisdizionale, ha interpretato la legge in senso più restrittivo. Resta il fatto che gli invalidi civili per potere accedere ai posti loro riservati nelle assunzioni, devono necessariamente iscriversi al collocamento. Ma per potersi iscrivere devono essere disoccupati. E siccome lo stato di disoccupazione si perde anche se si è titolari di una supplenza superiore a 120 giorni, per ottenere l'iscrizione non bisogna accettare incarichi di supplenza lunghi.

Antimo Di Geronimo

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo:

aziendascuola@class.it